



**SETTORE AFFARI GENERALI**  
Servizi Generali

## **ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 27/05/2020**

**OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

### **IL SINDACO**

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 (G.U. 01/02/2020 n. 26), avente oggetto: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente di regione Lombardia 17/05/2020 n. 547 ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 822 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto- legge 25 marzo 2020 n. 19";

Stante la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

Rilevato che la riapertura dei pubblici esercizi ha prodotto rilevanti fenomeni di assembramento di persone, per lo più intente a consumare bevande (specie alcoliche) in prossimità degli esercizi suddetti, nei quali è consentita la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, con conseguente consumo in loco delle stesse, sia all'interno che all'esterno;

Dato atto che occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in considerazione dell'esigenza di tutelare la salute pubblica, certamente esposta ad un maggiore pericolo per effetto della contestuale compresenza di un numero elevato di persone;

Valutata la necessità, per i motivi esposti, di:

- vietare a chiunque di consumare all'aperto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, dal 28 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020 compreso, prevedendo che la somministrazione e il consumo delle stesse possano avvenire unicamente all'interno dei locali sede dei pubblici esercizi autorizzati oppure nelle aree



concesse e/o adibite a plateatico degli stessi e/o concesse ai sensi del D.L. n. 34 del 19/05/2020, poiché in tal caso il gestore è in grado di garantire il rispetto della distanza interpersonale prescritta dalle linee guida di cui in premessa;

- stabilire fasce orarie all'interno delle quali i pubblici esercizi e le attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande individuano i loro orari di apertura;

Ritenuto che, nel rispetto del principio di proporzionalità e di adeguatezza, al fine contrastare la diffusione del virus COVID-19, ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Richiamati gli articoli 7-bis e 50 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998;
- la Legge n. 125/2001;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge n. 35/2020;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33;
- il DPCM con allegati del 17 maggio 2020;
- l'Ordinanza Regione Lombardia con allegati del 17 maggio 2020, n.547;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana;

### ORDINA

dal **28 maggio 2020** e sino al **14 giugno 2020** (data validità DPCM 17/05/2020), fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19,

1) il divieto a chiunque di consumare nei luoghi pubblici o aperti al pubblico bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad esclusione di quelle somministrate e consumate all'interno dei pubblici esercizi autorizzati, e più specificamente all'interno dei locali di detti esercizi e nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi e/o concesse ai sensi del D.L. n. 34 del 19/05/2020;

2) ai pubblici esercizi e alle attività artigiane di somministrazione di alimenti e bevande l'obbligo di rispettare gli orari di apertura nei limiti delle seguenti fasce orarie:  
dalle ore 06:00 alle ore 24:00 il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e domenica;  
dalle ore 06:00 alle ore 01:00 il venerdì, sabato e prefestivi;



Il mancato rispetto delle misure di cui ai punti 1) e 2) disposte con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa (ex L. 689/1981) del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000, come previsto dall'art. 4 del DL 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del comune di Basiglio.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di adozione del provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Milano;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Corsico;
- al Comando Stazione Carabinieri di Basiglio;
- al Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Pieve Emanuele – Siziano – Basiglio;
- ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nel territorio comunale.

Il Sindaco  
Lidia Reale